

Codice A1813A

D.D. 28 luglio 2016, n. 1957

**R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 .Autorizzazione idraulica n 32/2016 per sistemazioni sottobacini idrografici dei rii Vercellina, Siletta-Unghiasse e torr. Stura di Sea, in Groscavallo (To).
Richiedente: Unione Montana Alpi Graie, piazza V. Veneto n 2, Viu' (To).**

L'Unione Montana Alpi Graie, con sede in piazza V. Veneto n 2 di Viù (To), C.F. 92050540019, in data 18.06.2016 con nota prot n 212, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica sul progetto di sistemazioni sottobacini idrografici dei rii Vercellina (in loc. Pialpetta), Siletta-Unghiasse (in loc. Bonzo) e torr. Stura di Sea (in inizio del vallone), in Groscavallo (To). I lavori, discendenti dai Piani di Manutenzione Ordinaria, consistono nel ripristino e costruzione di scogliere anti-erosive in massi, nella movimentazione e sistemazione locale di materiale lapideo di trasporto idraulico, nella formazione di salti di fondo ad andamento ad arco, nel taglio e rimozione della vegetazione in alveo, al fine del miglioramento delle condizioni di deflusso. Il tutto così come precisamente riportato sul progetto agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Andrea Olivetti e geol. Paolo Battino, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, da relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione dell'Unione Montana Alpi Graie con deliberazione della Giunta in data 19.05.2016 n 44, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Il Servizio Tutela Fauna e Flora della Città metropolitana di Torino in data 18.07.2016 con nota prot n 87634, su richiesta dello scrivente Settore, ha rilasciato il parere di competenza in base alla l.r. 37/2006 e s.m.i.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, l'Unione Montana Alpi Graie all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. le opere di difesa, i ripristini e le soglie dovranno essere risvoltati per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsati nelle sponde, mentre il paramento esterno delle difese dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale; i manufatti di difesa dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati agli atti; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti procedendo per strisce successive, da valle verso monte; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica;
4. i massi costituenti le opere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. il materiale legnoso sradicato può essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo; il taglio della vegetazione in alveo deve essere praticato, nel rispetto dell'art. 37 bis del regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011 pertanto, il taglio dovrà essere eseguito a ceduo senza rilascio di matricine, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
6. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; è comunque fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. è a carico del Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il Richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

15. prima dell'inizio dei lavori il Richiedente dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

16. dovrà essere osservato il parere espresso dal Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città metropolitana di Torino di cui alla nota in premessa;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; terminate le opere, il Richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano Bellone)